

**DELIBERA N. 11 DEL 18/05/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno 2022 addì 18 del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione ORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli articoli 20 e 21 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), che disciplinano le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 12 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*), c. d. TUEL e, in particolare:

- l'art. 42, comma 2, lettera b) e l'art. 175, comma 2, i quali stabiliscono che le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo D.lgs.;
- l'art. 147-quinques, che disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;
- l'art. 175, comma 8, il quale stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193, il quale disciplina la materia della salvaguardia degli equilibri di bilancio e, al comma 2, dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto dal permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
  - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- l'art. 194, il quale disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), e in particolare:

- il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1), che al punto 4.2, lettera g), elenca tra gli strumenti di programmazione degli enti locali l'assestamento di bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs 118/2011), il quale, al punto 3.3, stabilisce che in sede di assestamento del bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

CONSIDERATO, che il Servizio Finanziario ha proceduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, e della congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, alla data attuale non si conoscono debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza;

ESAMINATO l'allegato parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti ed acquisito al protocollo in data 17/05/2022 al numero 6387, che contiene la raccomandazione, stante la peculiarità del periodo che si sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria e del conflitto in Ucraina, di monitorare costantemente l'andamento degli accertamenti, in modo particolare quelli relativi all'IMU, al fine di poter programmare eventuali variazioni per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;



- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti: 8  
Favorevoli: 8  
Contrari: 0  
Astenuti: 0

## DELIBERA

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, alla data attuale non si conoscono debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e di servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza;

DI DARE ATTO, inoltre, della congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs 118/2011);

DI DARE ATTO, altresì, del permanere degli equilibri di bilancio, sia in relazione alle somme stanziare in entrata e spesa sia in relazione alle somme accertate e impegnate, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, pertanto, che non è necessario assumere alcun ulteriore provvedimento di riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del TUEL.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**

**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**

**Dott. REY RENÉ**

*Ufficio Ragioneria*

Prot. n.

Valtournenche, 12/05/2021

**RELAZIONE****OGGETTO: ART. 193 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il sottoscritto Dott. REY René, Responsabile del servizio finanziario,

VISTO l'art. 193, comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 78, del D.lgs. 267/2000, sopra richiamato, che stabilisce che, mediante la variazione di assestamento generale deliberata ogni anno dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 28/02/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2022/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 28/04/2022, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e previa verifica della corretta imputazione in bilancio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in conformità all'art. 228 del D.lgs. 267/2000, n. 267, con la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATO che in data 18/05/2022 verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;

QUANTO sopra premesso, in relazione al disposto dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. **Equilibri di bilancio:** sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, effettuati alla data odierna, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti al 31/12/2022, confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche sulle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi. Si è verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi, approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 28/04/2022, risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede. Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia all'entrata sia alla spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo di cassa finale non negativo. Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2022. Relativamente agli equilibri in conto capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto del pareggio di bilancio. Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui, evidenziando che i medesimi non dovrebbero generare una situazione di squilibri finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.
2. **Attuazione dei programmi:** sulla base dell'esame inerente agli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurata l'attuazione dei programmi.
3. **Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio:** alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio;
4. **Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità:** si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

#### **ATTESTA**

1. **EQUILIBRI DI BILANCIO:** che, allo stato attuale, è mantenuto il pareggio di bilancio di gestione di competenza, di cassa e di gestione dei residui; si precisa che la situazione verrà monitorata costantemente;
2. **RICONOSCIMENTO DI LEGGITIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO:** alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio;
3. **CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA':** lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è congruo e non necessita di iniziative di adeguamento;
4. **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI:** ai sensi del punto 4.2 dell'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 lo stato di attuazione dei programmi è conforme alle previsioni di bilancio.

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. René REY

Comune di  
**VALTOURNENCHE**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta



\*\*\*\*\*

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024**

**PARERE DEL REVISORE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto FERRARIS Mathieu – Revisore

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ricevuta in data 12 maggio 2022 predisposta dall'ufficio Ragioneria dell'ente, avente ad oggetto "*Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio*", sottoposta all'esame del sottoscritto Revisore, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Premesso**

- Che in data 28/02/2022 con deliberazione n. 2 il consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 sul quale è stato espresso il relativo parere;
- Che in data 18/05/2022 è prevista l'approvazione da parte del consiglio Comunale del rendiconto 2021 sul quale è stato espresso il relativo parere;
- Che in data 18/05/2022 è altresì prevista l'approvazione da parte del consiglio Comunale della 1° variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 sul quale è stato espresso parere;

**rilevato**

- che sulla base della documentazione fornita allegata alla proposta di delibera viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario;

**esaminata**

- la relazione del responsabile del Servizio Finanziario da cui risultano:
  - l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
  - l'inesistenza di situazioni di debiti fuori bilancio, a conoscenza dei responsabili dei servizi;
  - la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione;

**visto**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) , TUEL, e in particolare:
  - l'art. 42, comma 2, lettera b) e l'art. 175, comma 2, i quali stabiliscono che le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5 - bis e 5 -quarter dell'art. 175 del dlgs 267/2000 stesso;
  - l'art. 147 - quinquies, il quale disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;
  - l'art. 175, comma 8, il quale stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata, dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
  - l'art. 193, il quale disciplina la materia della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e al comma 2 precisamente dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
    - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
    - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 578/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 18/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 578/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 18/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Sulla proposta n. 578/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 18/05/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale  
(REY RENE')  
con firma digitale

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 11 del 18/05/2022

**Oggetto:** VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 25/05/2022 al 09/06/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 25/05/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale  
(REY RENE)  
con firma digitale